



PSR Molise 2014-2020 - Misura 16. Sottomisura 16.1 - Elenco delle domande non ammissibili a finanziamento

Prog.	Numero domanda	Soggetto richiedente (capofila del costituendo gruppo operativo)	Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.)	Controdeduzioni
1)	84250015827 del 15/02/2018	Associazione italiana agricoltura biologica sede regionale del Molise C.da Solagne 86030 - SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (CB) CUAA 91032930702	<p>L'idea progettuale proposta, denominata "Sementi per il biologico in Molise", seppur meritevole di considerazione, è connotata prioritariamente dalla carenza di informazioni dettagliate in ordine alle attività da svolgersi nella fase di <i>setting up</i>, di attuale valutazione, finalizzata alla costituzione e all'avvio del gruppo operativo (GO). L'impostazione desumibile dall'analisi del piano di attività, invece, appare orientata piuttosto verso la realizzazione della seconda fase operativa, oggetto di altro avviso pubblico.</p> <p>Di primo acchito si eccepisce che la domanda di sostegno sia stata compilata e sottoscritta dal medesimo soggetto nel ruolo ambivalente di professionista delegato (da sé medesimo) e di legale rappresentante del beneficiario. Ciò comporta la significativa compromissione del principio di terzietà in considerazione dell'invalidità delle attestazioni, poiché meramente autoreferenziali, contenute nel "quadro M" da rilasciarsi propriamente dal Centro di assistenza agricola di riferimento presso cui è detenuto il relativo fascicolo aziendale o da un diverso professionista.</p> <p>Venendo ai requisiti e condizioni di ammissibilità del soggetto proponente prescritti dall'articolo 4 del bando, risalta <i>in primis</i> l'omessa dimostrabilità "tramite autocertificazioni allegata alla domanda di sostegno", in capo all'associazione e all'Università degli studi del Molise, così da rendere inefficace la successiva azione di verifica amministrativa.</p> <p>Per quel che concerne l'acquisizione dei documenti essenziali, l'articolo 9 recita testualmente che: "alla domanda di aiuto generata dal portale SIAN... dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità, la documentazione di seguito riportata", tra cui figura, al punto 5), la "copia della deliberazione o atto equivalente dell'organo competente, da parte di tutti i partner, che autorizza il soggetto a far parte del GO e ad assumere i relativi impegni". In proposito si rileva la carenza dell'atto deliberativo delle Società Italia Scuole¹ e Agricola Fonte Santa Maria, mentre la dichiarazione di impegno a presentare la propria candidatura all'avviso pubblico della II fase operativa, resa soltanto dal capofila, andava sottoscritta congiuntamente dagli altri partner, come chiarito nelle Faq² (1.18) pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale.</p> <p>Inoltre, a causa della mancata produzione del cronoprogramma, non sono state fornite indicazioni esaurienti riguardo ai tempi di esecuzione "delle attività che si intendono realizzare nella prima fase"³, se non un generico riferimento riportato nel piano delle attività (6 mesi per la prima fase e 36 mesi per la seconda).</p> <p>Dal punto di vista finanziario si sottolinea, infine, la pressoché totale carenza della documentazione prevista, a pena di inammissibilità, dal citato articolo 9, relativa alla determinazione dei costi (tre preventivi di spesa tra loro comparabili) specifica per le azioni individuate. Né si ha contezza, altresì, degli elementi assunti a riferimento per il calcolo dei punteggi utilizzati per la compilazione del quadro "H" (criteri di selezione e autovalutazione del progetto) sulla base dei criteri sottesi ai principi-guida, e dell'eventuale indicazione della fonte dei dati, ove pertinente.</p> <p>-----</p> <p>¹ oggi "Innovation Consulting – Gruppo Italia Scuole s.r.l.";</p> <p>² Frequently asked questions richiamate all'art. 16 del bando "Disposizioni generali";</p> <p>³ cfr. art. 4, requisiti della proposta progettuale, l cpv., punto 4.</p>	Non risultano pervenute osservazioni.

Prog.	Numero domanda	Soggetto richiedente (capofila del costituendo gruppo operativo)	Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.)	Controdeduzioni
2)	84250015439 del 14/02/2018	Artemisia Cooperativa agricola di comunità Piazza Marconi, 11 86080 – CASTEL DEL GIUDICE (IS) CUAA 00954710943	<p>L'idea progettuale proposta, vertente sulla <i>"coltivazione di fragola, piccoli frutti e luppolo in Molise a basso impatto ed elevata qualità di prodotto"</i>, è caratterizzata da diversi punti di debolezza.</p> <p>Di primo acchito si eccepisce l'inadeguatezza della composizione della partnership atteso che oltre al soggetto proponente non vi sono aziende agricole coinvolte nell'iniziativa, contrariamente a quanto riportato nel piano di attività (sezione "Progetto preliminare e risultati attesi") nella parte in cui si asserisce che <i>"il progetto sarà realizzato con diversi partner (imprese agricole e agroalimentari)"</i>, non individuati però nell'accordo di cooperazione.</p> <p>Si rileva, altresì, che l'inizio dell'attività della cooperativa, come risulta dalla consultazione telematica del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, sia avvenuto in epoca successiva (22/01/2020) rispetto alla data di presentazione dell'istanza, così violando la disposizione di cui all'articolo 9 (Documentazione) del bando laddove prevede che <i>"Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda"</i>. Detta condizione di inattività, peraltro, era già stata rimarcata in occasione dell'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili¹ presentate a valere sulla sottomisura 16.5 (<i>"Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso"</i>), avendo la cooperativa aderito ad altro raggruppamento.</p> <p>Inoltre, la copia della deliberazione adottata dall'organo competente (prot. 2-2U del 21/12/2017) che autorizza il proprio rappresentante legale a far parte del GO e ad assumere i relativi impegni, reca in oggetto il riferimento al <i>"PSR Marche 2014-2020_ Misura 16.1"</i>.</p> <p>Quanto ai contenuti espositivi della proposta si ritiene che la descrizione delle attività da realizzare sia alquanto sommaria e superficiale, anche sotto il profilo della tempistica di realizzazione del progetto, dovuta alla mancata produzione del cronoprogramma². Parimenti non si ha contezza degli elementi assunti a riferimento per il calcolo dei punteggi utilizzati per la compilazione del quadro "H" (criteri di selezione e autovalutazione del progetto) sulla base dei criteri sottesi ai principi-guida, e dell'eventuale indicazione della fonte dei dati, ove pertinente.</p> <p>Dal punto di vista finanziario si segnala il disallineamento dell'ammontare della spesa risultante dal piano delle attività (euro 9.200,00) rispetto all'importo effettivamente richiesto (euro 8.200,00).</p> <p>Si ravvisa, infine, l'inosservanza delle disposizioni richiamate all'articolo 5 della <i>lex specialis</i> in ordine alle modalità di presentazione delle domande in quanto il plico è privo esternamente delle indicazioni obbligatorie relative alla denominazione del GO/capofila³.</p> <p>----- ¹ determinazione dirigenziale n. 3144 del 23/06/2020 (allegato "B"); ² cfr. art. 4, requisiti della proposta progettuale, I cpv., punto 4; ³ VIII cpv., lett. a).</p>	Non risultano pervenute osservazioni.

Prog.	Numero domanda	Soggetto richiedente (capofila del costituendo gruppo operativo)	Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.)	Controdeduzioni
3)	84250016429 del 15/02/2018	Comune di Agnone Salita Giuseppe Verdi, 9 86081 - AGNONE (IS) CUAA 00067060947	<p>Di primo acchito si eccepisce che l'idea progettuale proposta, denominata <i>"Introduzione di tecniche innovative per la valorizzazione del legname di cerro molisano in alternativa all'utilizzo come combustibile: la filiera del legname da opera, dal trattamento selvicolturale alla seconda trasformazione"</i>, seppur meritevole di considerazione, sia inconferente con l'ambito di applicazione della sottomisura 16.1, poiché non afferisce ai prodotti compresi nell'allegato I del Trattato. Ciò anche quale diretta conseguenza della mancata partecipazione obbligatoria, in seno al raggruppamento, della componente agricola/forestale come prescritto dall'articolo 4 del bando.</p> <p>Per converso, dal punto di vista dell'acquisizione dei documenti essenziali, l'articolo 9 recita testualmente che: <i>"alla domanda di aiuto generata dal portale SIAN... dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità, la documentazione di seguito riportata"</i>, tra cui figura, al punto 5), la <i>"copia della deliberazione o atto equivalente dell'organo competente, da parte di tutti i partner, che autorizza il soggetto a far parte del GO e ad assumere i relativi impegni"</i>.</p> <p>Al riguardo si rileva la carenza dell'atto deliberativo per conto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) e del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (Cnr-Ivalsa), in luogo del quale sono stati esibiti, rispettivamente, l'autorizzazione all'uso della procura per la sottoscrizione della documentazione¹ e la <i>"valutazione positiva alla firma della proposta di progetto...e degli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto medesimo"</i>, in capo al direttore dell'Istituto².</p> <p>Diversamente il rappresentante legale, amministratore unico, della Società Lamel Legno ha reso una parziale dichiarazione nella quale attesta soltanto che <i>"intende far parte del GO e ad assumere i relativi impegni"</i> ma non ad autorizzare il soggetto, essendo priva, pertanto, di efficacia giuridica.</p> <p>Quanto alle informazioni desumibili dal piano delle attività si sottolinea che la tempistica di realizzazione del progetto sia piuttosto sommaria e superficiale stante l'insufficienza delle indicazioni puntuali circa le azioni da svolgersi. Né si ha contezza, altresì, degli elementi assunti a riferimento per il calcolo dei punteggi utilizzati per la compilazione del quadro "H" (criteri di selezione e autovalutazione del progetto) sulla base dei criteri sottesi ai principi-guida, e dell'eventuale indicazione della fonte dei dati, ove pertinente.</p> <p>Sotto il profilo finanziario si ravvisa il superamento del limite massimo dell'investimento, fissato in euro 16.666,67, e del contributo pubblico richiesto. Le spese del personale, poi, imputate solo ad alcuni partecipanti, non sono sorrette da elementi di valutazione sufficienti alla loro quantificazione, ovvero se siano riconducibili o meno ai criteri di congruità e ragionevolezza, così come previsto dall'articolo 8 (Limitazioni e vincoli). Inoltre, nella proposta progettuale non risulta esplicitata la tipologia di figura professionale, in funzione dell'analisi dei fabbisogni, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività.</p> <p>Si segnala, infine, l'inosservanza delle disposizioni richiamate all'articolo 5 della <i>lex specialis</i> in ordine alle modalità di presentazione delle domande in quanto il plico è privo esternamente delle indicazioni obbligatorie relative alla denominazione del GO/capofila³.</p> <p>----- ¹ prot. n. 04474 del 14/02/2018; ² prot. n. 0477 del 22/02/2018; ³ VIII cpv., lett. a).</p>	Non risultano pervenute osservazioni.

Prog.	Numero domanda	Soggetto richiedente (capofila del costituendo gruppo operativo)	Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.)	Controdeduzioni
4)	84250015843 del 15/02/2018	Iannacci Luigi Via Commerciale, 67 86049 - URURI (CB) CUAA NNCLGU68T12L505I	<p>L'idea progettuale proposta, denominata "Ampliamento e valorizzazione degli ecotipi molisani di aglio - Risanamento dei bulbi seme - Utilizzazione dei sottoprodotti a uso farmaceutico e fitosanitario - Realizzazione della filiera dell'aglio in Molise", è caratterizzata da diversi punti di debolezza.</p> <p>Di primo acchito si eccepisce che l'impostazione desumibile dall'analisi del piano di attività sia orientata piuttosto verso la realizzazione della seconda fase operativa, oggetto di altro avviso pubblico, tralasciando invece gli aspetti essenziali di pertinenza della fase di <i>setting up</i>, di attuale valutazione, finalizzata alla costituzione e all'avvio del GO.</p> <p>Si rileva, inoltre, che la dichiarazione di impegno a presentare la propria candidatura all'avviso pubblico della II fase operativa, resa soltanto dal capofila, andava sottoscritta congiuntamente dagli altri partner, come chiarito nelle Faq¹ (1.18) pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale.</p> <p>Dal punto di vista finanziario si segnala la carenza, tra l'altro, della documentazione prevista, <i>a pena di inammissibilità</i>, dall'articolo 9 del bando relativa all'acquisizione di servizi esterni (tre preventivi di spesa tra loro comparabili) specifica per le azioni individuate (organizzazione di eventi, realizzazione e stampa materiale divulgativo etc.). Invece il preventivo di confronto (non prescelto) concernente la "consulenza professionale per studio di fattibilità e progettazione", emesso dall'agronomo DL, è privo di sottoscrizione così da risultare inefficace.</p> <p>Parimenti non sono state fornite indicazioni esaustive in ordine ai tempi di esecuzione, se non un generico riferimento riportato nel piano delle attività (6 mesi per la prima fase e 24 mesi per la seconda). Non sono ravvisabili, altresì, informazioni chiare ed articolate da cui si evinca la ripartizione della quota privata (40%) di compartecipazione dei costi da sostenersi dai soggetti aderenti al raggruppamento.</p> <p>----- ¹ Frequently asked questions richiamate all'articolo 16 del bando "Disposizioni generali".</p>	Non risultano pervenute osservazioni.

Prog.	Numero domanda	Soggetto richiedente (capofila del costituendo gruppo operativo)	Motivi ostativi (ex art. 10 bis legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.)	Controdeduzioni
5)	84250015918 del 15/02/2018	La Quercia Società cooperativa agricola Via Matteotti, 57 71121 - FOGGIA (FG) CUAA 01800490714	<p>L'idea progettuale proposta, denominata <i>"Leguminose da granella per l'intensificazione sostenibile dei sistemi agricoli regionali"</i>, seppur meritevole di considerazione, è connotata prioritariamente dal mancato rispetto dell'obbligo di partecipazione della componente agricola rappresentativa delle imprese operanti nel territorio regionale.</p> <p>Al riguardo l'articolo 4 del bando prescrive, tra l'altro, che le imprese che compongono il GO devono <i>"avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale"</i>. Nella compagine prospettata, invece, la capofila risulta avere la sede legale in ambito extraregionale ed un'unica unità locale in Molise ubicata a San Martino in Pensilis (CB), Contrada Mattonelle S.S. 87 Km 210, ceduta però in comodato sin dal 6 settembre 2007, senza <i>"termine di durata"</i>, alla cooperativa San Giuseppe, propria associata, venendosi così a configurare il mancato rispetto del requisito specifico condizionante l'accesso al bando.</p> <p>Il ruolo di quest'ultima società, poi, non è chiaro in quanto pur trattandosi di un soggetto giuridico avente autonomia patrimoniale e fiscale, non ha un diretto coinvolgimento nella composizione della partnership, anche se nel piano delle attività (pag. 15) si legge che <i>"Le aziende che parteciperanno al Progetto sono conferenti della Cooperativa San Giuseppe"</i>.</p> <p>Ciò è avvalorato dalla mancata acquisizione dell'autocertificazione dei requisiti previsti dall'articolo 4, sì da rendere inefficace la consequenziale azione di verifica amministrativa, e della copia della deliberazione o atto equivalente dell'organo competente, di cui al successivo articolo 9, con la quale si <i>"autorizza il soggetto a far parte del GO e ad assumere i relativi impegni"</i>.</p> <p>Il che si traduce, in definitiva, nell'acclarata insussistenza, ove l'iniziativa progettuale venisse realizzata, di concrete ricadute, in termini di risultati e <i>output</i> attesi, nel sistema produttivo regionale.</p> <p>Dal punto di vista finanziario si rileva, infine, la pressoché totale carenza della documentazione prevista, <i>a pena di inammissibilità</i>, dal citato articolo 9, relativa alla determinazione dei costi (almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili)¹ specifici per le azioni individuate (organizzazione di seminari, convegni, noleggio attrezzature etc.). Né si ha contezza degli elementi assunti a riferimento ai fini della quantificazione degli oneri del personale, ovvero se siano riconducibili o meno ai criteri di congruità e ragionevolezza, così come previsto dall'articolo 8 (Limitazioni e vincoli). Inoltre, nella proposta progettuale non risulta esplicitata la tipologia di figura professionale, in funzione dell'analisi dei fabbisogni, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività.</p> <p>----- ¹ ritenuti "non pertinenti" nella lettera di trasmissione del fascicolo documentale (prot. n. 31645/2018).</p> <p>Osservazioni pervenute mediante Pec del 03/05/2021, prot. n. 74686.</p>	* suballegato B1